CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 06 /2016

OGGETTO: Integrazione dispositivo determina n°2/2016 riguardante la *definizione n°117/2014 promossa dall'utente [illegible] Giuliana contro le compagnie telefoniche Wind Telecomunicazione e Fastweb s.p.a .*

IL SEGRETARIO GENERALE
Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n°2/2016 avente ad oggetto "*definizione n°117/2014 promossa dall'utente [redacted] Giuliana contro le compagnie telefoniche Wind Telecomunicazione e Fastweb s.p.a.*"

RILEVATO che nel dispositivo del provvedimento di cui alla determina n°2/2016, non sono state determinate le spese c.d. di giudizio che per contro vanno determinate;

RITENUTO di determinare le spese di giudizio in Euro 150,00 (centocinquanta)/00) da porre a carico della compagnia telefonica Fastweb s.p.a.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Di integrare il dispositivo di cui alla precedente determina n°2/2106 avente ad oggetto *definizione n°117/2014 promossa dall'utente I [redacted] Giuliana contro le compagnie telefoniche Wind Telecomunicazione e Fastweb s.p.a* con la liquidazione a favore dell'utente della somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese di giudizio da addebitare alla sola compagnia telefonia Fastweb s.p.a.

si precisa altresì che

1. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO
Riccardo TAMBURRO

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE